

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 ottobre 2002, in Bergamo, tra:

- la **Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino**, rappresentata dai Signori Graziano Caldiani, Luca Giossi, Gioachino Santagiuliana, d'ora in avanti denominata brevemente "Banca";

e

- la Delegazione Sindacale aziendale della **F.A.B.I.**, rappresentata dai Signori: Dalini Giovanni, Citterio Paolo, Granelli Attilio, Besnati Roberto;
- la Delegazione Sindacale aziendale della **F.I.S.A.C/CGIL**, rappresentata dai Signori: Testa Maurizio, Pettinelli Carlo, Bollani Umberto, Reverberi Ludovico;
- la Delegazione Sindacale aziendale della **SINDIRIGENTICREDITO**, rappresentata dai Signori: Patricolo Aldo, Viviani Venanzio, Ventura Giorgio, Walter Marzetta, Luigi Pellegrini;
- La Delegazione Sindacale aziendale della **UIL.CA**, rappresentata dal Sig.: Bosco Martino.

d'ora in poi denominate brevemente "OO.SS."

Premesso che:

- nel corso del confronto avviato tra le Parti in occasione dell'informativa della Banca in ordine all'andamento occupazionale per l'epoca successiva alla realizzazione del Piano di Accentrimento Operativo (P.A.O.), nonché alla entrata a regime del Nuovo Assetto Organizzativo (N.A.O.), le OO.SS. hanno invitato la Banca a prendere in considerazione la situazione di quei Dipendenti che hanno già maturato o sono vicini a maturare il diritto alla pensione, osservando, in particolare, che tali Dipendenti potrebbero avvertire come particolarmente onerose le necessità di rinnovamento professionale imposte dai nuovi, impegnativi scenari di competizione del mercato;
- la Banca, a fronte di tali considerazioni, si è dichiarata disponibile con lettera del 11 aprile 2002, a varare in via straordinaria una manovra di incentivazione all'esodo su base volontaria, da offrire quale opportunità eccezionale a tutti quei Collaboratori che - avendo già maturato o avendo in corso di maturazione entro il 31/12/2004 il diritto alla pensione - decidano di cessare dal servizio per entrare in quiescenza prima del 65^o anno di età;
- le Parti, dopo essersi confrontate in ordine alle condizioni, termini e modalità tutte di tale manovra straordinaria, intendono ora accordarsi al fine di regolamentarla, fissandone la disciplina;

quanto sopra premesso,

si conviene:

1. la Banca si impegna ad offrire, a titolo straordinario, un incentivo economico alla generalità dei Dipendenti in servizio da almeno 5 anni che - avendo già maturato o avendo in corso di maturazione entro il 31/12/2004 il diritto alla pensione - decidano di cessare dal servizio per entrare in quiescenza prima del compimento dell'età di 65 anni.
2. L'incentivo consiste nella erogazione di una somma pari all'ultima retribuzione tabellare nazionale ed aziendale del mese di cessazione, rapportata ad anno (RAL), con esclusione degli importi erogati a titolo di premio

aziendale e premio incentivante, di "una tantum" annuali, di liberalità, di voci erogate a titolo di indennità e rimborso spese, nonché di quelle non ricorrenti, rapportate come più sotto indicato.

L'incentivo, viene offerto nelle seguenti misure:

- a) 12/12 (dodici dodicesimi) di una annualità, calcolata con il metodo sopra indicato, al Personale che entra in quiescenza prima del compimento del 62^o anno di età anagrafica;
- b) 12/12 (dodici dodicesimi) di una annualità, calcolata con il metodo sopra indicato, al Personale che, pur avendo una età anagrafica compresa tra i 62 anni compiuti e i 65 anni non compiuti al momento in cui entra in pensione, non aveva maturato il diritto alla quiescenza entro il mese di aprile 2002;
- c) 9/12 (nove dodicesimi) di una annualità, calcolata con il metodo sopra indicato, al Personale che aveva già maturato il diritto alla quiescenza entro il mese di aprile 2002, ed entra oggi in quiescenza dopo il compimento del 62^o anno di età anagrafica e prima del compimento del 63^o;
- d) 6/12 (sei dodicesimi) di una annualità, calcolata con il metodo sopra indicato, al Personale che aveva già maturato il diritto alla quiescenza entro il mese di aprile 2002, ed entra oggi in quiescenza dopo il compimento del 63^o anno di età anagrafica e prima del compimento del 64^o;
- e) 3/12 (tre dodicesimi) di una annualità, calcolata con il metodo sopra indicato, al Personale che aveva già maturato il diritto alla quiescenza entro il mese di aprile 2002, ed entra oggi in quiescenza dopo il compimento del 64^o anno di età anagrafica e prima del compimento del 65^o.

3. L'adesione è volontaria, e deve pervenire alla Banca in una delle date comprese all'interno dell'apposito "periodo di adesione", che avrà la durata di 30 giorni e sarà così delimitato:

- per il Personale che ha già maturato il diritto alla quiescenza o lo maturerà nel corso dell'anno 2003, i 30 giorni del "periodo di adesione" avranno decorrenza iniziale 2 gennaio 2003 e termine finale 31 gennaio 2003;
- per il Personale che lo maturerà nel corso dell'anno 2004, i 30 giorni del "periodo di adesione" avranno decorrenza iniziale e termine finale da individuarsi, a cura della Banca, entro l'arco di tempo che va dal 1 dicembre 2003 al 31 gennaio 2004.

Si considerano come mai presentate le adesioni pervenute in anticipo rispetto al termine iniziale, mentre quelle che dovessero pervenire oltre il termine finale saranno nulle per decadenza del relativo diritto.

La erogazione dell'incentivo può essere subordinata dalla Banca a un impegno di non concorrenza.

4. L'adesione presuppone la presentazione delle dimissioni dalla Banca per entrare direttamente in quiescenza a far tempo dalla *prima finestra utile*, nel periodo da 1 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2004, per il Dipendente interessato.

La corresponsione dell'incentivo è pertanto subordinata alla condizione che la cessazione dal servizio avvenga entro l'ultimo giorno dello stesso mese solare in cui si apre la prima finestra utile al pensionamento (per tutti coloro per i quali la finestra è già aperta la data di cessazione sarà il 31/1/2003).

A tal fine, la Banca non si avvarrà dei propri diritti relativamente ai termini contrattuali di preavviso.

5. Solo in casi particolari, a fronte delle esigenze di sostituzione del Dipendente dimissionario, la Banca ha la facoltà - *limitatamente* ai soli Dipendenti che cesserebbero *prima* del 30 giugno 2003 (relativamente ai Dipendenti che rientrano nel 1^o "periodo di adesione") o entro il 31 marzo 2004 (relativamente ai Dipendenti che rientrano nel 2^o "periodo di adesione") - di differire la decorrenza delle loro dimissioni, rispetto alla data prevista al secondo comma del precedente art.4, di un periodo di tempo non superiore a quello del periodo di preavviso previsto dal CCNL competente.

6. Le dimissioni sono irrevocabili.

Qualora, dopo la presentazione delle dimissioni, intervengano modifiche legislative che differiscano i tempi della maturazione del diritto alla pensione di anzianità e/o la decorrenza di corresponsione del relativo trattamento pensionistico, ci si regolerà come segue:

- a) qualora il differimento sia *oltre* la data del 31 dicembre 2004 (30 giugno 2005 per chi matura il diritto nel secondo semestre del 2004), le dimissioni saranno annullabili a richiesta dell'interessato, senza ovviamente conservazione di alcun diritto a un futuro incentivo;
- b) qualora il differimento sia *non oltre* la data del 31 dicembre 2004 (30 giugno 2005 per chi matura il diritto nel secondo semestre del 2004) le dimissioni resteranno valide, con correlativo spostamento della data di cessazione e di riconoscimento dell'incentivo.

Qualora, dopo la presentazione delle dimissioni, intervengano modifiche legislative ai criteri di calcolo della pensione, per effetto delle quali l'importo di quest'ultima risulti ridotta di non meno del 10% rispetto a quello che risultava sulla base dei criteri in vigore prima della modifica, le dimissioni saranno annullabili a richiesta dell'interessato, senza ovviamente conservazione di alcun diritto a un futuro incentivo.

7. Alla dichiarazione di cui al precedente punto 3) va allegata idonea documentazione atta a comprovare la data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità (certificazione ECOCERT rilasciata dall'INPS).

In caso di ritardo nell'ottenimento della certificazione ECOCERT, questa potrà essere temporaneamente sostituita da un estratto conto contributivo dell'INPS.

Nel caso in cui la certificazione ECOCERT non confermi le risultanze dell'estratto conto contributivo, e per effetto di ciò si determini una modificazione nella tempistica segnalata nella adesione dell'interessato all'incentivo e delle conseguenti dimissioni, ci si regolerà come segue:

- ove la modificazione consista in un anticipo della data utile ai fini del pensionamento, sarà automaticamente anticipata anche la data della cessazione e della relativa corresponsione dell'incentivo;
- ove la modificazione comporti un differimento della data utile ai fini del pensionamento, ci si regolerà secondo le modalità già disciplinate ai punti a) e b) del precedente art.6.

8. Fermo restando che la Banca non può rendersi garante in ordine alla sussistenza e fruibilità di eventuali agevolazioni fiscali relative alla erogazione dell'incentivo, le Parti si danno reciprocamente che queste consistono allo stato attuale in:

- tassazione separata con le aliquote del TFR;
- riduzione al 50% delle aliquote TFR se il beneficiario ha superato i 55 anni (uomini) e 50 (donne), (art.17 comma 4-bis DPR 917/96 - T.U.I.R.).

9. Fermo restando il requisito di aver maturato il diritto alla pensione entro il 31/12/2004, chi compie i 55 o i 50 anni previsti dalla agevolazione fiscale di cui al precedente punto 8) entro un termine non superiore a 3 mesi rispetto alla apertura della finestra, può chiedere di rimanere in servizio sino a tale data.

10. Fermo restando il requisito di aver maturato il diritto alla pensione entro il 31/12/2004, chi ha la finestra differita rispetto a tale data, può chiedere di restare in servizio fino alla data normativamente fissata per la apertura della relativa finestra, purchè questa non superi la data del 1 luglio 2005.

11. Fermo restando le modalità di determinazione del Premio Aziendale previste dall'accordo di rinnovo del CIA del 20/12/2001, si conviene che gli effetti economici del presente piano di incentivazione all'esodo non influiranno in alcun modo sulla determinazione dell'"utile di riferimento" riferito agli esercizi 2003 e 2004 e conseguentemente sul Premio Aziendale riferito agli stessi esercizi.

12. Data di erogazione dell'incentivo economico: il mese successivo alla cessazione. TFR e prestazione del Fondo Pensione vengono liquidati come per i normali pensionamenti.

13. Permangono ovviamente di diritto i requisiti di iscrizione al Fondo Pensione, come per i normali pensionamenti, nonché tutte le altre agevolazioni che la Banca accorda al Personale in quiescenza (condizioni, località di villeggiatura, e quant'altro).

14. Le Parti, nel darsi atto dell'insussistenza nell'Azienda di problematiche di esubero e occupazionali - e nell'escludere conseguentemente che l'incentivo sia qualificabile come strumento di risoluzione di tali problematiche - convengono di ritrovarsi dopo la chiusura di ognuno dei due "periodi di adesione", al fine di una disamina congiunta sulla situazione degli Organici a fronte delle adesioni pervenute.

Letto, approvato, sottoscritto.

BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO _____

F.A.B.I. _____

F.I.S.A.C./CGIL _____

SINDIRIGENTICREDITO _____

UIL.CA _____